



dr. F. J. Schönweger  
dr. Gottfried Maas  
dr. Markus Stocker  
dr. Klaus Stocker  
dr. H. W. Wickertsheim

*Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria*

## **LE NOVITÀ DEL “DECRETO CRESCITA 2.0”**

E' entrato in vigore a decorrere dal 20.10.2012 il DL 18.10.2012, n. 179, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, le cui principali disposizioni sono:

### ***INCASSI TRAMITE CARTE DI DEBITO (BANCOMAT)***

Dall'1.1.2014 i soggetti che effettuano attività di:

- vendita di prodotti;
- prestazioni di servizi, anche professionali;

hanno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito (bancomat, ecc.). Ciò comporta la necessità, per tali soggetti, di dotarsi del POS. Gli importi minimi, i termini e le modalità attuative della predetta disposizione saranno individuati con appositi Decreti.

### ***PEC PER LE IMPRESE INDIVIDUALI***

Alle ditte individuali che dal 21.10.2012 si iscrivono:

- al Registro delle Imprese;
- all'Albo delle imprese artigiane;

è esteso l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC).

Le ditte individuali già iscritte alla predetta data, dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo PEC entro il 31.12.2013..

### ***REGISTRO DEGLI INDIRIZZI PEC***

Entro il 20.4.2013 è prevista l'istituzione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, “*al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica*”.

L'accesso all'Indice sarà consentito alla Pubblica amministrazione nonché ai professionisti ed alle imprese presenti nello stesso.

### ***UTILIZZO DELLA PEC NELLE PROCEDURE CONCORSUALI***

Il Decreto in esame apporta una serie di modifiche alla Legge fallimentare di cui al RD n. 267/42 al fine di estendere l'utilizzo della PEC anche nell'ambito delle procedure concor-

suali. In particolare, il nuovo art. 31-bis del citato Decreto prevede che siano effettuate tramite posta elettronica certificata “*le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore*”.

Tale modalità di invio dovrà essere utilizzata, ad esempio:

- per la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15);
- per la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori (art. 93).

Peraltro, in caso di omessa indicazione dell’indirizzo PEC ovvero di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni vengono effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria.

### **START-UP INNOVATIVE**

Nei confronti delle c.d. “start- up innovative” sono previste alcune agevolazioni sia relativamente ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci.

In particolare è definita tale la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, residente in Italia e che presenta i seguenti requisiti:

- la maggioranza delle azioni / quote sono detenute da persone fisiche
- è costituita e svolge l’attività d’impresa da non più di 48 mesi
- ha sede principale degli affari e interessi in Italia
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua è non superiore a € 5 milioni
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- non è stata costituita per fusione / scissione o a seguito di cessione d’azienda / ramo d’azienda
- possiede almeno 1 dei seguenti requisiti:
  - spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all’acquisto di immobili) uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione
  - impiego di dipendenti / collaboratori in percentuale superiore a 1/3 della forza lavoro di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca
  - sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa

Le società già costituite al 20.10.2012 in possesso dei predetti requisiti sono considerate start-up innovative a condizione che entro 60 giorni, ossia entro il 19.12.2012 depositino presso il Registro delle Imprese una dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti. Per tali società la disciplina prevista per le start-up è applicabile a decorrere dal 20.10.2012 per un periodo di 4, 3 o 2 anni a seconda che alla predetta data la società sia stata costituita rispettivamente entro 2, 3 o 4 anni.

Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai c.d. “incubatori di startup” ossia alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Qualora agli amministratori / dipendenti / collaboratori della società vengano assegnati azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi, il reddito di lavoro derivante non concorre alla formazione del relativo reddito imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.

Nei confronti dei soggetti (persone fisiche / società) che investono nelle start-up innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni. In particolare, qualora l'investitore sia:

- una persona fisica, è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L'investimento massimo detraibile non può superare € 500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
- una società (non start-up innovativa), è disposta la non concorrenza alla formazione del reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L'investimento massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni.

Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate, rispettivamente, al 25% e al 27%.

Le modalità attuative delle predette agevolazioni saranno individuate da un apposito Decreto e la loro efficacia è comunque subordinata all'autorizzazione della Commissione UE.

Distinti Saluti,  
Bosin & Maas & Stocker

Merano, ottobre 2012